



**COMUNE DI GENOVA**

**Direzione Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 4850**

**ADOTTATO IL 02/09/2024**

**ESECUTIVO DAL 02/09/2024**

**OGGETTO:** DECRETO DI SGOMBERO FORZATO DI UN BENE IMMOBILE APPARTENENTE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE - RILASCIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CIVICA PROPRIETA' "NICO SAPIO", A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO A "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO NICO SAPIO, VIA DEI REGGIO, N. 10 A GENOVA PEGLI CUP - B35H18006050006 - MOGE 15196 - CIG 8397126795

**IL DIRETTORE RESPONSABILE**

**Premesso che:**

- il Comune di Genova è proprietario dell'impianto sportivo "Nico Sapiro", sito in Via dei Reggio, n° 10 a Genova Pegli, destinato inizialmente ad attività natatorie, registrato nell'inventario dei beni immobili indisponibili del Comune di Genova come bene E945/1, nella partita beni indisponibili IND 246, classificato, pertanto, tra i beni indisponibili dell'Ente e tra gli impianti sportivi di rilevanza economica del Comune di Genova (DGC 2022/135), avendo caratteristiche intrinseche, dimensioni, ubicazione, progetti di utilizzo e vincoli di erogazione dei servizi obbligatori idonei a produrre utili;

- la Civica Amministrazione è proprietaria del suddetto bene in virtù dell'atto a rogito Notaio Noziglia rep 10470 del 12/09/1929 relativo all'acquisizione dei terreni sui quali in seguito è stato costruito l'edificio di cui trattasi con le relative aree di pertinenza, e le aree di uso pubblico denominate oggi "giardini Lennon" (non oggetto di intervento), in attuazione dei seguenti provvedimenti:

- Delibera Commissario Straordinario per approvazione lavori di costruzione del complesso della piscina (E945) n. 2408 in data 10/06/1966;
- Delibera del CC per costruzione del complesso sportivo (E945) n. 326 del 02/03/1970;
- Delibera del CC per costruzione campi sportivi giardini Lennon (E946) n. 770 del 25/03/1985;

- in ragione di quanto sopra riportato, il bene immobile è classificato **bene del patrimonio indisponibile** e pertanto soggiace alla disciplina di cui all'art. 826 e ss. del Codice Civile e in particolare alle prescrizioni di cui all'art. 828, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 823 comma 2 C.C.;

- detto impianto è oggetto di un importante intervento di riqualificazione, approvato dal CONI, (investimento di 5,4 mln di Euro) volto a trasformarlo in impianto polisportivo agonistico, per la pallacanestro e la pallavolo, finanziato, per 4 mln, dal Fondo Strategico Regionale 2020 e, per la restante somma, con indebitamento a carico dell'ente.

#### **Premesso altresì che:**

- con D.D. n. 2020-204.0.0.-105, in data 19.10.2020, i lavori di riqualificazione di cui sopra sono stati aggiudicati al CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. (di seguito Consorzio), con sede in VIA C. DI MARZABOTTO n. 47, 47922 RIMINI (RN) - Codice Fiscale e Partita IVA 01685300400, che ha offerto il ribasso del 28,165% sull'importo a base di gara di Euro 4.477.866,50, cosicché lo stesso è venuto a ridursi a Euro 3.275.059,41, di cui Euro 70.757,47 per progettazione esecutiva, Euro 105.146,63 per oneri per la sicurezza ed Euro 102.146,18 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

- in data 13.01.2021 è stato stipulato il contratto con l'impresa appaltatrice, con repertorio n. 68627;

- con D.D. n. 2021-204.0.0.-48, in data 18.06.2021, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'appaltatore nell'ambito dell'appalto integrato;

- in data 22.06.2021, con verbale prot. n. 1397.I del 23.06.2021, i lavori in oggetto sono stati consegnati completamente e accettati dall'Impresa senza riserve.

#### **Premesso infine che:**

- con determinazione dirigenziale n. 3307, del 19/06/2024, è stata disposta la **risoluzione di diritto del contratto di appalto** Rep. n. 68627 in data 13/01/2021, intercorso tra il Comune di Genova e il Consorzio Artigiani Romagnolo, per grave inadempimento dell'appaltatore;

- con nota Prot. 20/06/2024.0311118.U la stazione appaltante ha convocato il Consorzio, in data 10/07/2024 per la predisposizione dello **stato di consistenza del cantiere**, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 108, comma 6, Dlgs. 50/2016;

- con comunicazione a mezzo PEC, nota prot. 352917 del 9/07/2024, il Consorzio comunicava al Comune di aver asseritamente depositato, in data 4/07/2024, **ricorso per accertamento tecnico preventivo** in corso di causa ex art. 696 e 699 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 23.07.2024, diffidando il Comune *“dall'accedere in cantiere il giorno 10 luglio 2024 e non alterare lo stato dei luoghi”*;

- peraltro, come da verbale NP 10/07/2024.0001684.I, in data 10/07/2024, alle ore 10, il Direttore Lavori, Ing. Doria, il RUP, Arch. Marasso, il Direttore Operativo, Geom. Provelli, e due testimoni (agenti di Polizia Locale) si sono recati sui luoghi di cantiere, **constatando l'assenza dell'Impresa** (senza giustificazione alcuna) nonché la chiusura del cantiere, da parte dell'Impresa, con l'apposizione di un lucchetto al cancello d'ingresso, come da verbale di constatazione corredato da relativo dossier fotografico;

- con nota Prot. 11/07/2024.0360067.U **la stazione appaltante ha nuovamente convocato**, in data 12/07/2024, il Consorzio, per la stessa finalità di cui sopra, diffidando l'appaltatore stesso a consegnare in tempo utile le chiavi del lucchetto posto a chiusura dell'area di cantiere, nel caso non avesse inteso partecipare al sopralluogo, e con relativo verbale NP 12/07/2024.0001711.I, sono state **confermate sia la mancata partecipazione dell'appaltatore, sia la mancata consegna delle chiavi**;

- pertanto, fin dal giugno 2024 il Comune ha tentato (invano) di attivare la procedura di cui all'art. 108 commi 6 e 9 D. Lgs. 50/2016, manifestando la volontà di **rientrare nella disponibilità del bene in questione** (illegittimamente detenuto dal Consorzio, stante la risoluzione del contratto intervenuta in data 19/06/2024) per ragioni di pubblico interesse;

- nel frattempo, il Comune, pur ritenendo suo buon diritto agire secondo la previsione di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, solo in un'ottica estremamente cautelativa e avendo il Consorzio investito (ancorché impropriamente e inammissibilmente) il Tribunale di Genova della questione, ha temporaneamente desistito dall'accedere alle aree di cantiere e si è costituito nel procedimento cautelare instaurato in corso di causa dal Consorzio.

### **Considerato che:**

- come emerge dal verbale di prima udienza n. cronol. 4447/2024 del 17/07/2024 nel procedimento cautelare RG n. 6759/2024 -1 Tribunale di Genova, l'impresa, per il tramite del proprio difensore, Avv. Giuseppe Vernacchio, **ha dichiarato giudizialmente “la disponibilità della propria cliente,**

*una volta che il CTU nominando abbia verificato lo stato dei luoghi e constatata l'eventuale esistenza dei vizi delle opere eseguite, a rilasciare il cantiere e a liberare lo stesso, ferme le richieste circa l'espletamento di CTU come indicato in ricorso" e si è impegnato "a rilasciare il cantiere con ciò intendendo provvedere allo sgombero dallo stesso di tutti i mezzi d'opera e macchinari ed eventuali beni di sua proprietà o nella sua disponibilità";*

- a fronte della dichiarazione giudiziale anzidetta, il Comune, confidando nella possibilità di riottenere a breve la disponibilità del bene immobile di cui trattasi, ha **"rinunciato all'eccezione di inammissibilità dell'ATP essendo anzi interesse del Comune verificare con la massima urgenza lo stato dei luoghi per poter procedere con l'esecuzione delle opere. Chiede che controparte non si limiti a rilasciare il cantiere ma a porre in essere il "ripiegamento" ex art. 108 comma 9 d.lgs. n. 50/2016"**;

- il CTU nominato dal Tribunale di Genova, Ing. Sterpi, dopo aver inizialmente fissato l'inizio delle operazioni peritali al 29/7/2024, a seguito della comunicazione di indisponibilità per tale data del CTP dell'impresa, Ing. Rosa, ha differito e, pertanto, avviato le operazioni peritali in loco in data 01/08/2024 e le ha proseguite in data 02/08/2024;

- come attestato dallo stesso CTU, Ing. Sterpi, con comunicazione a mezzo e-mail del 13/08/2024, lo stato dei luoghi al 02/08/2024 è stato constatato, fotografato e verificato in contraddittorio tra le parti *"oltre che rilevato con modello a nuvola di punti, per cui lo stato del cantiere al 2 agosto 2024 è ben definito"*.

- il CTU ha reso, poi, disponibile alle parti, in data 14/08/2024, il rilievo dello stato dei luoghi, avendone completato la definizione;

- il CTU, a seguito dell'indisponibilità rappresentata dall'Ing. Rosa, CTP nominato dal Consorzio – motivata dalla volontà di godere delle ferie -, ha concesso un ulteriore termine fino al 30/08/2024 per l'invio di integrazioni al rilievo eseguito, ricevendo, come già in precedenza, riscontro solo dal C.T. di Parte del Comune di Genova;

- in data 31/08/2024, il CTU, dando, fra l'altro, atto di tutto quanto sopra, ha depositato istanza di chiarimento al Giudice designato *"in merito al fatto che il quesito vada inteso come una descrizione dello stato dei luoghi con descrizione fotografica, documentale e metrica del cantiere al fine del suo rilascio, ovvero se deve intendersi la ricostruzione completa della contabilità estimativa compresa la valutazione delle riserve apposte dall'impresa e le osservazioni della stazione appaltante alle stesse"*; nell'istanza il CTU ha, altresì, precisato che: *"avendo concesso termine fino al 30/08/2024 per l'invio di richieste di integrazioni al rilievo eseguito, e avendo avuto riscontro solo dal C.T. di Parte del Comune di Genova, le operazioni peritali di acquisizione dello stato dei luoghi può essere considerata conclusa"*;

- con provvedimento del 2/09/2024, il Giudice designato, letta l'istanza, confermando il quesito

peritale "da intendersi quale descrizione dello stato dei luoghi con descrizione fotografica, documentale e metrica del cantiere al fine del suo rilascio", ha evidenziato di aver "già delimitato l'oggetto del quesito peritale indicando l'opportunità di un "accertamento tecnico che permette di descrivere lo stato dei luoghi, contabilizzare i lavori (e riscontrare eventuali vizi per come indicati dall'ente appaltante) e permettere così il rilascio del cantiere e la prosecuzione dei lavori con altra impresa" e precisato che "per quanto riguarda eventuali vizi del progetto esecutivo essi potranno essere esaminati nel giudizio di merito, essendo un accertamento prettamente documentale (e che richiede un preliminare vaglio giuridico non possibile in questa sede)".

#### **Considerato inoltre che:**

- come detto, sin dal 19/06/2024 **il contratto di appalto tra le parti è risolto di diritto;**
- **l'impresa appaltatrice non ha più titolo**, essendo venuto meno tale contratto, **per occupare la proprietà del Comune di Genova**, consistente nell'impianto sportivo "Nico Sapiro", di uso pubblico, oggetto di una trasformazione finalizzata a ottenere campi da gioco per la pallacanestro e la pallavolo, e palestre per il quartiere, in sostituzione del preesistente impianto natatorio;
- è interesse, ma anche dovere del Comune, agire affinché l'impianto sportivo Nico Sapiro sia restituito al più presto all'uso della collettività, che potrà ovviamente fruirne solo una volta completati i lavori oggetto dell'appalto, mediante affidamento degli stessi ad altra impresa, posto che lo stesso Consorzio ha chiesto a propria volta la dichiarazione giudiziale della risoluzione del contratto (con atto di citazione notificato in data 12/01/2024), con ciò **manifestando chiaramente il proprio intendimento di non proseguire con le lavorazioni.**

#### **Considerato infine che:**

- pertanto, per riprendere, proseguire e concludere l'esecuzione dei lavori che interessano l'impianto, così da renderlo nuovamente fruibile per la collettività, sono necessari il **preventivo rilascio dell'area e il ripiegamento del cantiere da parte del Consorzio** che attualmente lo occupa senza titolo, al fine di affidarlo a nuova impresa;
- il ritardo nel rilascio del cantiere, oltre a quello già accumulatosi nel corso dell'appalto, ha causato e sta causando notevoli danni al Comune, anche d'immagine, di cui l'Ente si riserva fin d'ora di chiedere ristoro all'impresa, considerato vieppiù che l'anno 2024 vede Genova Capitale Europea dello Sport, con un impianto sportivo in meno per la celebrazione delle relative manifestazioni;
- in particolare, come si evince dal verbale del 12/03/2024 e da successivi verbali del DL, i lavori in oggetto sono stati prima rallentati e poi interrotti, dall'aprile 2024, con lavorazioni non completate dal Consorzio, alcune delle quali hanno già comportato e continuano a comportare **infiltrazioni d'acqua e danneggiamenti alle strutture e alle opere già eseguite;**

- la Stazione Appaltante ha, inoltre, urgenza di rientrare in possesso del compendio per riprendere i lavori e completarne l'esecuzione nel minor tempo possibile, facendo ricorso, come previsto dalla normativa, alle **altre imprese presenti nella graduatoria di gara**. A tale proposito, l'Amministrazione ha già attivato, mediante interpello, lo **scorrimento della graduatoria** ottenendo l'assenso di un'impresa, ivi utilmente collocata, a dare immediato inizio ai lavori, tuttavia **l'effettiva consegna ad essa delle aree e dei lavori**, per la loro urgente prosecuzione, **non può concretizzarsi fino a che l'Amministrazione non ottenga la disponibilità dell'immobile in questione**;

- l'ulteriore trascorrere del tempo, nelle condizioni di cui sopra, si tradurrebbe in maggiori costi per la Civica Amministrazione e potrebbe pregiudicare l'affidamento all'impresa come sopra individuata;

- il ritardo di cui sopra ha rilievo anche in riferimento ai finanziamenti ricevuti da Regione Liguria per l'esecuzione dell'intervento; finanziamenti, questi, in relazione ai quali è necessario rendicontare periodicamente l'avanzamento dei lavori e comunicarne una data certa di conclusione, allo stato, impossibile anche solo da determinare.

#### **Preso atto che:**

- risultano ultimate le operazioni peritali in cantiere, come confermato dallo stesso CTU prima nelle comunicazioni a mezzo e-mail del 06/08/2024 e del 13/08/2024 e infine, nell'istanza di chiarimento, già citata, presentata in data 31/08/2024, al Giudice designato nonché sostanzialmente confermato nel citato provvedimento del Tribunale di Genova del 2/09/2024;

- oltre a quanto già sopra indicato in ordine all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, che rende priva di titolo ed illegittima la detenzione "forzata" del cantiere da parte dell'Impresa, **ricorre, quindi, altresì la circostanza che, secondo quanto dichiarato dal Consorzio all'udienza del 17/07/2024, impegnava lo stesso appaltatore al definitivo rilascio e ripiegamento del cantiere**;

- nonostante ciò, già con mail del 06/08/2024, per tramite del proprio CTP, Ing. Rosa, il legale dell'impresa, in spregio all'impegno assunto con la ridetta dichiarazione giudiziale rilasciata all'udienza del 17/07/2024, ha affermato che *"Solo a seguito della puntuale determinazione del credito dell'appaltatore e la eventuale valutazione dei contestati vizi si potrà procedere al rilascio del cantiere nelle more del giudizio di merito"*, con ciò palesando **l'intenzione dell'appaltatore di non onorare l'impegno al rilascio delle aree come sopra assunto**, con tutte le discendenti conseguenze, ivi compresa l'impossibilità per l'Ente di rientrare nella disponibilità dell'immobile in questione e far riprendere a breve e concludere i lavori sul cantiere;

- a fronte di quanto sopra, con nota Prot. 16/08/2024.0420726.U, il Comune di Genova, preso atto dell'avvenuto svolgimento e completamento delle attività peritali in loco (si richiamano le comunicazioni a mezzo e-mail del 6/08/2024 e del 13/08/2024 a firma dell'Ing. Sterpi), da parte del CTU e dei CCTTPP, **ha diffidato il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. Srl a rilasciare l'impianto sportivo Nico Sapia sito in Via dei Reggio, 10, Genova Pegli**, stante la necessità di riassegnare con urgenza i lavori e riprenderne l'esecuzione con altra impresa;

- più precisamente, il Consorzio Artigiani Romagnolo è stato diffidato a provvedere **immediatamente, e comunque entro e non oltre il 19/08/2024**:

- al ripiegamento del cantiere in oggetto e al rilascio dell'impianto sportivo "Nico Sapia" e delle aree di sua pertinenza, liberandoli da persone e/o cose;
- al ritiro del materiale impiantistico depositato dall'Appaltatore in cantiere in data 10/04/2024, come da nota Prot. 09/04/2024.0183190.E, e **non accettato dalla stazione appaltante, come risulta da nota Prot. 10/04/2024.0183735.U**, per quanto effettivamente presente in loco e dettagliatamente descritto nel verbale di operazioni peritali redatto dal CTU Ing. Sterpi in data 1-2 agosto 2024.

- con nota Prot. 19/08/2024.0421167.E, il Consorzio, riscontrando la diffida anzidetta, ha dichiarato che *"il rilascio e/o il ripiegamento del cantiere può avvenire ritualmente solo a seguito del completo espletamento dell'incarico da parte del CTU, incarico che contempla senza dubbio la puntuale contabilizzazione dei lavori, diretta alla determinazione del credito dell'appaltatore, (si tratta di contabilizzare a ben vedere solo i lavori non allibrati successivamente al SAL n° 12 e quelli indicati nelle riserve ritualmente iscritte) inclusa la valutazione dei materiali e macchinari approvvigionati a piè d'opera. Sussiste il diritto evidente del mio assistito a veder esattamente determinato il proprio credito prima di rilasciare il cantiere, tenuto conto che l'opera è incompiuta e codesto Ente appaltante intende introdurre nello stesso cantiere altra impresa esecutrice per il completamento della stessa, sicché occorre determinare puntualmente i lavori eseguiti dal mio assistito."*

Rilevato che:

- in relazione alle suddette osservazioni:

- il Consorzio **non ha fornito motivi reali che possano giustificare il protrarsi dell'illegittima occupazione** dell'impianto sportivo e delle aree di cantiere da parte dello stesso, risultando completate da parte del CTU, le operazioni sul posto, i rilievi, in contraddittorio con i CCTTPP e la restituzione dei rilievi stessi, dai quali emerge con chiarezza cosa fosse stato realizzato dal Consorzio e a che punto lo stesso abbia interrotto e sospeso le varie lavorazioni in corso;
- neppure è conferente, a tale riguardo, la considerazione di cui alla nota Prot. 19/08/2024.0421167.E a firma del legale dell'Impresa circa la necessità di condizionare l'esatta determinazione dell'asserito credito dell'appaltatore al rilascio del cantiere, poiché tale determinazione non è oggetto del quesito posto dal Tribunale al CTU incaricato, riguardante la sola descrizione dello stato dei luoghi e contabilizzazione dei lavori eseguiti; **elementi in fatto, questi, già acquisiti dall'Ing. Sterpi**, come pure dichiarato dallo stesso, nella comunicazione a mezzo e-mail del 13/08/2024 e da ultimo nell'istanza del 31/08/2024 (ed ulteriormente confermato nel ridetto provvedimento giudiziale del 2/09/2024);

- va rimarcato, infine, che le operazioni peritali, oggetto del procedimento d'urgenza instaurato dal Consorzio e ritenute dallo stesso funzionali all'esercizio di un proprio diritto, sono state ingiustificatamente e paradossalmente rallentate dallo stesso Consorzio (prima, con richiesta di rinvio dei sopralluoghi sul posto; poi, con ulteriori e dilatorie richieste di posticipare i termini per le controdeduzioni dello stesso CTP dell'Impresa, termini, peraltro dal medesimo neppure utilizzati). Il tutto, in totale contrasto con le logiche della procedura d'urgenza radicata dallo stesso Consorzio, in spregio della necessità e dell'urgenza rappresentate dal Comune di Genova che, proprio per velocizzare le verifiche dello stato dei luoghi, aveva **“rinunciato all'eccezione di inammissibilità dell'ATP” nonché** in plateale violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, cui il comportamento delle parti dovrebbe essere ispirato in tutte le fasi contrattuali;

- con **verbale prot. NP 2069 in data 20/08/2024** il RUP e i Direttori Operativi dei Lavori Geom. Alessandro Provelli e Arch. Giuseppe Schillaci hanno attestato che:

*“- dopo avere interrotto le lavorazioni previste dal contratto d'appalto, l'appaltatore ha iniziato a smobilitare il cantiere sin dal mese di aprile 2024 come risulta dai verbali, redatti dai tecnici dell'Ufficio di Direzione Lavori, dei sopralluoghi effettuati in data 03/04/2024 (smantellamento già in corso), 09/04/2024 (ponteggi e baracche di cantiere già smontate), 15/04/2024 (smontaggio gru in corso), per verificare se l'appaltatore avesse ripreso le lavorazioni, a seguito di diffida della stazione appaltate;*

*- l'appaltatore **ha quindi, di fatto, di sua iniziativa e senza completare i lavori, ripiegato il cantiere, nel quale ha volutamente lasciato materiali da costruzione e impiantistici**, di cui sta chiedendo il riconoscimento, come materiali a piè d'opera, durante le operazioni peritali svolte dal CTU;*

*- tra i materiali depositati e lasciati in cantiere dall'appaltatore, vi sono appunto le forniture impiantistiche che l'appaltatore ha consegnato in un'unica data 10/04/2024 (senza peraltro produrre schede tecniche e/o certificazioni), quindi già in fase di smobilitazione del cantiere, forniture che la stazione appaltante, come evidenziato nella diffida, non ha accettato (vedi note Prot. 09/04/2024.0183190.E dell'appaltatore e nota Prot. 10/04/2024.0183735.U della stazione appaltante) e che il CTU ha controllato e elencato durante i sopralluoghi in data 1 e 2 agosto 2024 (constatando qualche differenza rispetto all'elenco dell'appaltatore).*

**Considerato altresì che:**

*- alla luce di **quanto risulta agli atti, essendo già stato effettuato lo sgombero da parte dell'appaltatore di tutti i mezzi d'opera e macchinari e beni di sua proprietà o nella sua disponibilità (a eccezione di quanto lo stesso appaltatore ha inteso lasciare depositato, per ottenerne il riconoscimento economico), il rilascio del cantiere consisterebbe, di fatto:***

*1) nel **ritiro del materiale impiantistico** non accettato dalla stazione appaltante, per successivo trasporto a sede propria dell'appaltatore;*

*2) alla **consegna bonaria delle chiavi e/o comunque rimozione del lucchetto** posto a chiusura*



del cancello;

**- il tempo necessario alle sopra descritte operazioni è oggettivamente pari a poche ore".**

**Considerato altresì che:**

- per i motivi di pubblico interesse di cui già si è detto e le urgenze rilevate nonché in considerazione delle molteplici diffide nei confronti dell'Impresa, rimaste tutte inadempite, e, da ultimo, della dichiarazione resa dal Consorzio, per il tramite del proprio difensore, di indisponibilità al rilascio di dette aree nonché, ancora, per l'esiguità e rapidità delle operazioni necessarie allo sgombero dell'immobile, appare ragionevole e opportuna la concessione di un termine **scadente alle ore 13.00 del 03/09/2024** per lo sgombero dell'impianto sportivo di civica proprietà, con relative aree esterne di pertinenza, fatti salvi e impregiudicati per il Comune ogni diritto e azione per ottenere il conseguente risarcimento dei danni subiti e subendi e la regolazione dei rapporti economici pendenti.

**Visti:**

- l'art. 97 Cost;
- l'art. 823, comma 2, C.C.;
- l'art. 108, comma 9, D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 21-ter L. 241/1990;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, comma 2, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001.

**Considerato che:**

- il presente provvedimento di autotutela è posto in essere nel rispetto del principio di buon andamento, imparzialità e continuità dell'azione amministrativa così come previsto dall'art. 97 Cost.

Atteso che:

- il presente provvedimento:
  - non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale;

- è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);
  - è stato redatto in conformità nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
- è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della L.241/1990;

## DETERMINA

1. di **disporre**, per le motivazioni di cui in premessa e per tutto quanto sopra premesso, considerato, visto e ritenuto, **il rilascio dell'impianto sportivo NICO SAPIO** sito in Via dei Reggio 10 a Genova Pegli e delle relative aree di pertinenza, **da parte del CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.**, con sede in Via C. Di Marzabotto n. 47, 47922 Rimini (RN), ordinando al Consorzio stesso la rimozione o l'apertura del lucchetto posto a chiusura del cancello e lo sgombero del materiale impiantistico non accettato come materiale a piè d'opera dalla stazione appaltante, per successivo trasporto a sede propria del destinatario del presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente provvedimento **titolo esecutivo** nei confronti di chiunque occupi l'edificio e le aree descritte al precedente punto 1) e pertanto **entro e non oltre le ore 13.00 del 03/09/2024** gli occupanti dovranno rilasciare l'edificio e le aree di pertinenza sgomberi da persone e cose di loro proprietà, effettuandone la riconsegna al Comune di Genova;
3. di stabilire che, scaduto il termine di cui al punto precedente, in caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato da parte del CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., il Comune di Genova procederà senza indugio alcuno all'esecuzione forzata del presente provvedimento, anche con l'assistenza della forza pubblica, senza ulteriori comunicazioni e con addebito delle relative spese;
4. di disporre che, quanto rinvenuto nell'immobile e non rimosso a cura dell'esecutato, laddove faccia parte dei materiali non accettati dalla stazione appaltante, verrà preso in custodia dalla Civica Amministrazione **per un periodo massimo di 1 mese**. Le spese di custodia e di ogni altro procedimento saranno poste a carico del suddetto destinatario del provvedimento e per il recupero delle somme dovute e non corrisposte si procederà mediante ingiunzione fiscale o comunque recupero coattivo nelle forme meglio viste.
5. di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010, al TAR Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero entro 120 giorni dalla notifica al Capo dello Stato con ricorso straordinario ai sensi del DPR 1199/1971.

IL DIRETTORE

Arch. Ines Marasso